

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MANENTE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore DAVIDE ACHILLE

Seduta del 12/03/2020

### FATTO

In data 20 settembre 2016, la parte ricorrente stipulava con l'intermediario resistente un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto della retribuzione/delegazione di pagamento, per un importo lordo di € 18.600,00 da restituire in n. 120 rate di € 155,00 ciascuna. Il finanziamento veniva successivamente estinto anticipatamente dopo il pagamento della rata n. 14 e nel conteggio estintivo l'intermediario provvedeva a stornare la somma di € 2.299,14 a titolo di "Ristoro Commissioni". Con ricorso presentato in data 11 novembre 2019, preceduto dal reclamo, la parte ricorrente contesta il conteggio estintivo formulato dall'intermediario e domanda il rimborso delle commissioni e degli oneri non maturati per effetto dell'estinzione anticipata del finanziamento per un importo di € 2.725,75.

Con le proprie controdeduzioni, l'intermediario resistente chiede che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere. Eccepisce a tal fine che sarebbe stato raggiunto un accordo transattivo per un importo di € 2.000,00 che la parte ricorrente pretende di ricevere mediante un mandato all'incasso e non con l'emissione di assegno circolare.

Con le successive repliche alle controdeduzioni, la parte ricorrente, dopo aver rilevato che l'importo offerto dall'intermediario è inferiore rispetto alla somma richiesta, ha insistito per l'accoglimento delle domande formulate nel ricorso.

**DIRITTO**

In primo luogo, il Collegio deve disattendere la richiesta dell'intermediario resistente il quale eccepisce l'intervenuta conclusione di un accordo transattivo e chiede che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, posto che agli atti della procedura non viene offerta evidenza dell'accordo transattivo in questione e che, anzi, nelle repliche alle controdeduzioni la parte ricorrente disconosce nella sostanza rilevando che la somma offerta è inferiore a quella domandata nel ricorso.

Ciò premesso, la controversia verte sulla ormai nota questione del mancato rimborso a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento della quota non maturata «dei costi dovuti per la vita residua del contratto» ai sensi dell'art. 125-sexies TUB, disposizione quest'ultima inserita in attuazione della Direttiva 2008/48/CE sul credito ai consumatori ed in particolare del relativo art. 16, co. 1.

Al riguardo, secondo l'orientamento consolidato di questo Arbitro (cfr., ex multis, ABF – Coll. Coord. n. 6167 del 22 settembre 2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere rimborsata facendo applicazione del criterio proporzionale *ratione temporis* la quota delle commissioni e di costi assicurativi non maturati nel tempo (c.d. oneri e costi *recurring*), ritenendo contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscono la non ripetibilità *tout court* delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso (cfr. Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008; Comunicazione della Banca d'Italia 10 novembre 2009; e art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010; cui sono seguiti l'art. 125-sexies TUB, introdotto dal d.lgs. n. 141/2010; e la Comunicazione della Banca d'Italia 7 aprile 2011).

Peraltro, con specifico riferimento agli oneri assicurativi, da qualificare come *recurring*, in quanto destinati a maturare nel tempo del finanziamento, questo Arbitro ha altresì chiarito che, posta la legittimazione passiva dell'intermediario in ragione dell'accessorietà del contratto di assicurazione rispetto a quello di finanziamento (ABF – Coll. Coord. n. 6167/2014 cit.), sono determinabili convenzionalmente, in deroga al criterio proporzionale *ratione temporis*, che resta comunque applicabile in mancanza di una diversa pattuizione, la quota del premio da restituire in caso di estinzione anticipata del finanziamento, potendo le parti stabilire un criterio alternativo, in presenza del quale il Collegio, verificata la conoscenza e l'accettazione preventiva delle relative pattuizioni, deve limitarsi a verificare la corrispondenza degli importi calcolati con quelli dovuti secondo il criterio contrattuale, non potendo invece sindacare tale pattuizione (cfr. ABF – Coll. Coord. n. 10003 del 11 novembre 2016). In tale ipotesi, il finanziatore, qualora la compagnia di assicurazione non abbia provveduto a determinare l'importo degli oneri assicurativi da restituire, sarà tenuta a tale quantificazione facendo applicazione dei relativi criteri contrattuali e al successivo pagamento degli stessi, mentre, nel caso in cui l'assicuratore abbia determinato gli importi senza tuttavia effettuare il corrispondente pagamento, il finanziatore sarà tenuto a tale ultimo onere in misura pari a quanto già determinato dal terzo debitore.

Più di recente la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Prima Sezione, con la sentenza dell'11 settembre 2019, C-383/18 (c.d. sentenza *Lexitor*), dopo aver rilevato che «l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che [...] i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca e che la fatturazione di costi può includere un certo margine di profitto» (§ 31), ha stabilito che «L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato



nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore».

A fronte dell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia, la quale in sostanza non limita il rimborso dovuto per effetto dell'estinzione anticipata ai soli costi che maturano nel tempo di durata del finanziamento (c.d. recurring) ma impone il rimborso anche dei costi collegati ad attività preliminari alla concessione del finanziamento (c.d. up-front), il Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 17 dicembre 2019 ha chiarito che:

a. il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente alla sua pubblicazione, ma anche a quelli in corso di esecuzione dovendosi affermare che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up-front;

b. il criterio applicabile per la riduzione dei costi up-front, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF;

c. con riguardo al rimborso dei costi up-front il criterio preferibile per quantificare la quota ripetibile è analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale;

d. resta fermo il principio del ne bis in idem per quanto riguarda i ricorsi che sono stati già decisi da questo Arbitro, cosicché eventuali ricorsi ulteriori che abbiano a oggetto gli stessi contratti dovranno essere dichiarati inammissibili e ciò anche quando nel ricorso già proposto il cliente abbia chiesto soltanto il rimborso di costi recurring, trattandosi di una preclusione procedurale che copre non solo il dedotto, ma anche il deducibile.

In altri termini, quanto alle regole sostanziali secondo cui determinare i rimborsi dovuti per effetto dell'estinzione anticipata del finanziamento, il Collegio di coordinamento, nella decisione da ultimo richiamata ha, da un lato, confermato il tradizionale orientamento già consolidatosi con riferimento ai costi recurring a cui si è dinnanzi fatto riferimento (ABF – Coll. coord. n. 6167/2014 cit. e Coll. coord. n. 10003/2016) e, dall'alto lato, ha affermato che, in ragione di quanto chiarito dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea nella sentenza Lexitor, i costi up-front sono anche essi da rimborsare, seppure secondo il criterio alternativo del costo ammortizzato, vale a dire secondo un andamento analogo a quello convenzionalmente pattuito per gli interessi corrispettivi.

Così individuate le regole applicabili e venendo alla soluzione della fattispecie concreta portata all'attenzione del Collegio, dovendosi preliminarmente determinare quali voci di costo siano da qualificare come recurring e quali siano da qualificare come up-front, al fine di applicare il criterio di rimborso misto dei costi e delle commissioni, in ciò prestando adesione a quanto affermato dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella citata decisione n. 26525 del 2019, vale a dire il criterio pro rata per le commissioni recurring e secondo la curva di interessi, in base al piano di ammortamento, per i costi up-front, questo Collegio ritiene di dover attribuire natura di costi recurring alle commissioni del finanziatore e alle commissioni della mandataria rispettivamente indicate alla lettera e) ed f) del contratto, mentre ritiene di qualificare come costi up-front le commissioni dell'intermediario del credito di cui alla lettera g) del contratto.

Ciò posto, tenuto conto del fatto che alla data di estinzione del finanziamento erano state già pagate 14 rate su complessive 120 (con 106 rate residue), applicando il suddetto



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

criterio misto, e cioè il pro rata sulle voci e) ed f), con percentuale di rimborso del 88,33 %, determinando quindi un rimborso di € 82,15 a titolo di commissioni del finanziatore e di € 4.285,54 a titolo di commissioni della mandataria, e secondo la curva di interessi, con percentuale di rimborso del 78,98 %, sulla voce g), determinando un rimborso di € 587,63 a titolo di commissioni dell'intermediario del credito, la somma complessivamente spettante alla parte ricorrente, al netto dei rimborsi già effettuati dall'intermediario (nella misura di € 2.299,14), risulta al riguardo pari a € 2.656,18.

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 2.656,18.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA